

ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE: INFORMAZIONI UTILI

SANIFICAZIONE - Codice Ateco: 81.29.1

L'attività di **SANIFICAZIONE** (come quelle di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) è disciplinata dal legislatore con la **legge 25 gennaio 1994, n. 82**, con la duplice finalità di preservare la salute dei cittadini, in generale e dei lavoratori del settore, in particolare.

L'art. 1 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82) **definisce attività di sanificazione** quelle attività che riguardano il processo dei procedimenti e delle operazioni atti a **rendere sani determinati ambienti** mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione, *ovvero* mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione, ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

L'esercizio dell'attività di sanificazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, capacità tecnico-professionale (previsti dall'art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.

Tali requisiti devono essere autocertificati nel Modello Requisiti/82L che ha valore di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) *oppure* **devono essere autocertificati attraverso la predisposizione e presentazione contestuale di una pratica telematica di inizio attività al Registro Imprese/REA** avvalendosi dell'applicativo ComunicaStarweb o altre **soluzioni di mercato aggiornate con la modulistica ministeriale.**

Il mancato rispetto di una di queste modalità comporta il rifiuto/rigetto dell'iscrizione dell'attività denunciata nel Registro delle Imprese/REA.

Si precisa che occorre denunciare l'attività effettivamente iniziata e che pertanto deve essere descritta puntualmente e con chiarezza. Non è possibile denunciare attività con data di inizio futura o limitarsi a riprodurre in tutto o in parte l'oggetto sociale.

E' necessario inoltre che ci sia corrispondenza tra il codice Ateco prescelto per la denuncia IVA all'Agenzia delle Entrate e l'attività denunciata al Repertorio Economico Amministrativo (REA). A tal fine e per verificare eventuale documentazione richiesta, consultare il sito **ateco.infocamere.it**.

Il requisito della **capacità economico-finanziaria** è riscontrato alle seguenti condizioni:

- iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti compreso il titolare, i familiari ed i soci prestatori d'opera
- assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per

le società di capitali e società cooperative, salvo riabilitazione o dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori.

Il requisito della **capacità tecnico-professionale** è attestato con la preposizione alla gestione tecnica di un **soggetto che abbia con l'impresa un rapporto di immedesimazione**.

Il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un "vincolo stabile e continuativo", che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti. Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero: il titolare, il dipendente, il socio lavorante, il familiare collaboratore, l'istitutore.

Solo in queste ipotesi i requisiti posseduti dal responsabile tecnico **sono riferibili direttamente all'impresa e quindi** è soddisfatto il rapporto di immedesimazione.

Tale soggetto deve autocertificare **in alternativa** il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente **e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività all'interno di imprese del settore, per almeno 3 anni**
- **attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività** conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale
- **diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività**
- **diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile** ai fini dello svolgimento dell'attività.

Si ritiene idoneo il titolo di studio che prevede un corso biennale di **chimica** nonché nozioni di **scienze naturali o biologiche**.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Guida pubblicata sul sito <https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/158512/guida-operativa-pulizia.pdf/d02d13f0-340b-4340-8bbb-6bb057dcd038>.

Alcune informazioni sulle attività di sanificazione

SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO

La sanificazione di mezzi di trasporto adibiti al trasporto pubblico treni, aeromobili, autobus, come da parere del MISE reso alla Camera di commercio di Padova (prot. n. 10983 del 03/12/2007) è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria "*imprese di sanificazione*".

Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

SANIFICAZIONE DEI TAXI (compresi i VAN a 16 o minor numero di posti)

La sanificazione dei taxi (compresi i Van a 16 o minor numero di posti) è riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria "*imprese di sanificazione*" se il titolare dell'impresa dimostra l'avvenuta sottoscrizione di un contratto per la prestazione continuativa di sanificazione di tali mezzi di trasporto.

L'elemento della "prestazione costante e continuativa del servizio" reso, è un'altra caratteristica per ricomprendere detti servizi all'interno del campo di applicazione della legge n. 82 secondo le note interpretative ministeriali (vedasi lettera circolare MICA prot. n. 500219 del 08/01/2001 e parere MISE prot. n. 60135 del 08/03/2012), tenendo altresì conto delle finalità fiscali per l'emergenza sanitaria soprattutto nel caso l'impresa voglia portare la spesa a credito di imposta.

Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

OZONIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI

L'attività di ozonizzazione degli ambienti, intervenendo sul controllo e miglioramento del microclima degli ambienti, rientra nell'attività di sanificazione come definita dall'art. 1, lettera e) del D.M. n. 274/1997 riservata alle imprese di pulizia che abbiano i requisiti previsti dalla legge 82/1994 e che siano iscritte e certificate dal Registro delle Imprese – REA per la specifica categoria "*imprese di sanificazione*".

Codice Ateco: 81.29.1 – SERVIZI DI DISINFESTAZIONE

In tutti questi primi quattro casi il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l'Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d'imposta, dovranno verificare che l'impresa che ha eseguito l'attività sia iscritta nel Registro delle Imprese - REA quale impresa di pulizia, sezione "*sanificazione*".

SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

Gli impianti di condizionamento delle autovetture possono e devono essere sanificati dalle imprese di autoriparazione, considerato che detta attività non rientra tra le attività libere, come la sostituzione del filtro dell'aria, elencate nell'art. 1, comma 2, legge n. 122/1992. **La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l'attività di sanificazione in quanto è ricompresa nell'attività principale.**

Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l'Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d'imposta, dovranno verificare che l'impresa che ha eseguito l'attività sia iscritta nel Registro delle Imprese - REA quale autoriparatore, "*sezione meccatronica*".

Codice Ateco: 45.20.3 – RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E DI ALIMENTAZIONE PER AUTOVEICOLI

SANIFICAZIONE IMPIANTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI

La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d'uso dell'impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell'impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. **La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l'attività di sanificazione perché è ricompresa nell'attività principale** e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione.

Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l'Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d'imposta, dovranno verificare che l'impresa che ha eseguito l'attività sia iscritta nel Registro delle Imprese - REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.

Codice Ateco: 43.22.01 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

IGIENIZZAZIONE AUTOMEZZI

L'igienizzazione degli automezzi svolta dalle imprese di autolavaggio è riconducibile al codice Ateco:

45.20.91 – LAVAGGIO AUTO

Inoltre non rientrano nell'attività d'impresa di "pulizia" di cui alla legge n. 82/1994 le seguenti attività:

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;

- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici.

20/05/2020